

N. R.G. 22/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITÀ AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22/2023 promossa da:

G. R. (c. f.: ...) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti F. G. ed A. M., elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in ... (...) alla via ... n. ...

PARTE ATTRICE

contro

ASSICURAZIONE S.P.A (P.I....) rappresentata e difesa dall'Avv. S. C. con domicilio eletto presso lo studio del difensore, sito in ... alla via ... n. ...

V. D., residente in ... in via ..., contumace.

PARTI CONVENUTE

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:

L'attore ha chiesto che il Tribunale accerti che il sinistro, avvenuto il 19.5.2022, si è verificato per colpa esclusiva del Sig. V. D., conducente dell'autoveicolo tg. ..., assicurato per la RCA con ASSICURAZIONE S.P.A. ovvero, in subordine, per responsabilità concorrente dell'attore e del Sig. V. D., con conseguente condanna dei convenuti in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati, quantificati nell'importo complessivo di € 27.103,90 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.

La convenuta ASSICURAZIONE, contestate le avverse richieste e produzioni, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore, vinte le spese.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30.12.2022, il Sig. G. R. ha convenuto in giudizio il Sig. V. D., proprietario del veicolo targato ... ed assicurato per la RCA con ASSICURAZIONE S.P.A., assumendo l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione



dell'evento dannoso, avvenuto in data 19.05.2022 alle ore 11.00 circa, in località ... del Comune di ..., chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati.

A sostegno delle richieste formulate ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre precedeva sul margine destro della carreggiata, in sella alla propria bicicletta da corsa, in compagnia di un amico che lo seguiva a pochi metri di distanza, era stato urtato da dietro e sulla parte sinistra della persona dalla porzione antero-laterale destra del cofano del veicolo ..., tg. ..., di proprietà del sig. V. D. e da lui condotto e, successivamente in strisciata, dallo specchietto laterale destro dell'autoveicolo.

A seguito di tale urto aveva perso l'equilibrio ed era stato scaraventato a terra insieme alla bicicletta. Si era quindi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ... (doc. 4), dove gli era stata riscontrata la frattura della branca ileo-ischio pubica sinistra, con una prognosi di 30 giorni e prescrizione di assoluto riposo, associata a una cura farmacologica di 20 giorni, con indicazione di alternanza letto poltrona per il periodo successivo.

Successivamente, in data 1.07.2022, si era sottoposto a visita odontoiatrica, presso lo specialista Dr. O. D., nel corso della quale era stata accertata la frattura dei monconi protesici precedentemente installati, in vista di un intervento di implantologia, rendendosi così necessaria la ripetizione della procedura, con spesa di € 7.400,00.

In data 27.07.2022, si era sottoposto a visita medico-legale presso il dott. G. P., che aveva quantificato l'inabilità temporanea in gg 91 di cui 31 al 100%, 30 al 50% e il residuo al 25% con postumi invalidanti del 6/7%, come da relazione medico-legale allegata all'atto di citazione (cfr doc. 10).

2. La ASSICURAZIONE S.P.A. si è costituita in data 12.05.2023, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla parte attrice, sostenendo che l'evento lesivo era da ricondurre ad una perdita di equilibrio del ciclista, causata dalla presenza di un tombino, a seguito del quale l'attore si era appoggiato al veicolo condotto dal convenuto.

Contestava inoltre l'ammontare del danno richiesto, ritenuto sproporzionato ed "*animato unicamente da spirito speculativo*".

3. Verificata la ritualità della citazione, con ordinanza in data 24.05.2023, il Tribunale ha dichiarato la contumacia del Sig. V. D..

4. Ammessa ed assunta in data 22.03.2024 la prova testimoniale capitolata dalle parti, all'esito della fase istruttoria, il giudice ha ritenuto maturi i presupposti per decidere in ordine all'an debeatur, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale.

La causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc, invitando le parti, nelle more, a valutare la possibilità di una definizione bonaria della controversia.



La domanda è parzialmente fondata e va quindi accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie

All'esito della ricostruzione fattuale, risulta applicabile al caso in esame l'articolo 2054 cc, secondo comma del Codice civile.

Tale disposizione regola la disciplina applicabile nell'ipotesi di responsabilità derivante dalla collisione tra veicoli, fattispecie nella quale deve includersi naturalmente anche la bicicletta, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del codice della strada.

In siffatte ipotesi, il legislatore ha previsto una presunzione legale di pari responsabilità di tutti i conducenti nella produzione dell'evento dannoso.

La portata applicativa di detta presunzione si configura come sussidiaria rispetto a quella delineata dal primo comma del medesimo articolo. Essa trova infatti operatività solo qualora non sia possibile accertare, in modo compiuto, il grado di colpa dei singoli conducenti, ovvero nei casi in cui rimangano ignote le modalità e le cause della collisione.

Ne consegue che la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., ha natura relativa e può essere superata mediante prova contraria. Tale onere probatorio grava, in egual misura, su tutti i conducenti coinvolti nel sinistro.

La giurisprudenza, in maniera costante, ha chiarito che l'accertamento della responsabilità esclusiva in capo a uno dei conducenti non comporta, per ciò solo, l'automatico esonero da responsabilità dell'altro. A tal fine, è necessario dimostrare che quest'ultimo abbia comunque osservato integralmente le norme del codice della strada, adottando tutte le cautele esigibili al fine di evitare il sinistro (*Cass. Civ., sez. III, 23 gennaio 2023, n. 2005; Cass. Civ., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7479*).

A conferma di ciò, le Sezioni Unite hanno precisato che la prova liberatoria, idonea a superare la presunzione legale di corresponsabilità, può essere acquisita anche per via indiretta, ossia attraverso l'accertamento che l'evento dannoso sia riconducibile esclusivamente alla condotta dell'altro conducente (*Cass. Civ., sez. VI, 22 maggio 2018, n. 12610*).

B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio

Nel caso di specie, non può ritenersi applicabile la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma cc, risultando disponibili tutti gli elementi necessari per ricostruire in modo completo la dinamica del sinistro.

Dall'esame congiunto delle deposizioni testimoniali, acquisite nel corso dell'istruttoria, rese dai testi indicati da entrambe le parti, emerge che la genesi dell'evento lesivo è da ascrivere alla condotta di guida del Sig. V. D. che, alla guida ... tg. ... aveva sorpassato la bicicletta condotta dal Sig. G. R.,



senza rispettare la distanza laterale minima prescritta dall'art. 148, comma 9-bis, del codice della strada.

Quest'ultima norma impone che: *“Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”*.

A conferma del mancato rispetto di tale obbligo vi è il contatto, pacificamente riconosciuto da tutte le parti nei rispettivi atti e riscontrato dalle dichiarazioni rese dai testi, sentiti all'udienza del 22.3.2024, avvenuto tra lo specchietto retrovisore destro dell'autovettura ed il braccio sinistro del ciclista.

In particolare, il teste G.C. ha dichiarato che, dopo che il *furgone* *“gli è andato quasi addosso (...) G. R. con il braccio gli ha piegato lo specchietto”*.

Circostanza riferita anche dalla teste indicata dalla convenuta, sig.ra M.N. la quale ha confermato che dopo che *“il ciclista ha sbandato”* lo stesso si era *“appoggiato al furgone e poi è caduto”*.

Considerato che il convenuto ha dedotto che lo sbandamento del ciclista era stato determinato dalla presenza di un tombino, posto sul margine destro della corsia di marcia impegnata dai veicoli ed in posizione di dislivello rispetto alla strada (cfr dichiarazioni rese dalla teste sig.ra M.N.) non può essere condivisa la tesi, prospettata dalla convenuta che, a fronte dell'oscillazione del ciclista, aveva attribuito al medesimo responsabilità del sinistro.

È infatti pacifico che il ciclista, che precedeva il veicolo condotto dal convenuto, non poteva spostarsi verso destra per evitare il tombino, stante la presenza di un marciapiede a ridosso del tombino medesimo (cfr fotografie in atti) e neppure verso sinistra, considerata la presenza del veicolo del convenuto, impegnato nella manovra di sorpasso.

La collisione tra auto e bicicletta va conseguentemente ascritta all'esclusiva responsabilità del conducente del ..., che avrebbe dovuto effettuare la manovra di sorpasso tenendosi a adeguata distanza laterale dalla bicicletta, per sua natura soggetta ad oscillazioni e deviazioni, che le accidentalità della strada potevano rendere più o meno ampie.

Sul punto la giurisprudenza, fin dalla prima stesura del Codice della Strada, ha sostenuto il principio, che qui appare corretto riaffermare che, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente del veicolo che effettua la manovra di sorpasso, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato (cfr Cassazione penale Sez. 4 - , Sentenza n. 18738 del 11/11/2021).



Accertata la sussistenza del fatto così come dedotto in giudizio dall'attore si può quindi procedere alla determinazione del conseguente danno.

C. Sull'entità dei danni patiti dall'attore (sul quantum)

La causa va quindi rimessa in istruttoria, a fine di procedere all'espletamento di CTU medico-legale, volta ad accertare la natura, l'entità e l'incidenza dei postumi riportati dal sig. G. R. a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 19 maggio 2022.

Prima di affidare l'incarico ad un perito, per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c. che tiene conto dei parametri indicati dall'art. 139 della legge n. 209 del 2005, nonché della relazione medico-legale redatta dal dott. P., allegata all'atto di citazione di parte attrice (doc. 4) e della perizia redatta dal dott. C. S. fiduciario di ASSICURAZIONE (cfr doc. 6).

Considerata la dinamica del sinistro, avvenuto tra veicoli che procedevano a velocità contenuta e ritenuto non provato il nesso causale tra l'evento dannoso e il preteso danneggiamento alla protesi dentale, considerato che nessuno dei testimoni escussi ha riferito che il Sig. G. R. lamentasse dolori o problematiche riconducibili al cavo orale e che, dall'esame della scheda di dimissioni rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di ... (doc. 4 dell'atto di citazione), presso il quale l'attore si era recato immediatamente dopo il fatto, non è segnalata alcuna annotazione in tal senso, appare equo formulare alle parti la seguente proposta conciliativa che prevede il riconoscimento in favore dell'attore delle seguenti voci risarcitorie:

- danno biologico permanente liquidato, ex art. 139 della DLvo 209 del 2005, nella misura del 5%, in **€ 5.044,37**;
- danno biologico temporaneo, da quantificarsi in complessivi **€ 2.209,60**, così suddivisi: invalidità temporanea totale per 10 giorni; invalidità temporanea parziale al 75% per 20 giorni, parziale al 50% per 20 giorni e parziale al 25% per ulteriori 20 giorni (€ 55,20 per ogni giorno di invalidità totale, proporzionalmente ridotto per i successivi giorni di invalidità temporanea parziale);
- danno morale, da determinarsi in misura pari al 33%, del danno biologico, per un importo di **€ 2.417,75**;
- rimborso delle spese mediche sostenute e documentate, per un totale di **€ 679,33**;
- considerato che relativamente al vestiario indossato al momento del sinistro ed al dispositivo smartphone deteriorato a seguito dell'incidente, non è stata allegata dall'attore alcuna prova che consenta di determinare il valore di tali beni e l'entità del loro deterioramento, può invece essere liquidato all'attore il danno patrimoniale emergente, conseguente al danneggiamento della bicicletta pari ad un importo complessivo di **€ 1.030,00** (cfr preventivo in atti sub doc. 1)



- rifusione delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, per un importo di € **1.600,00**, quantificato in applicazione del D.M. Giustizia 55/2014, attesa la loro autonoma rilevanza e necessità;
- rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei parametri minimi, considerata la semplicità delle questioni trattate e l'ammontare del danno come sopra liquidato, prevista compensazione nella misura del 15%, con conseguente obbligo da parte dei convenuti, di rifondere all'attore la quota residua.

PQM

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. 22/2023

DICHIARA

che il sinistro avvenuto in data 19 maggio 2022 si è verificato per colpa esclusiva del Sig. V. D., conducente del ... targato ..., di proprietà del medesimo ed assicurato per la RCA con ASSICURAZIONE S.P.A. (M. G.).

RIMETTE

la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.

Alla cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, giugno 2025

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia Medica

